CORTE DEI CONTI

Sezione regionale di controllo per il Piemonte

Deliberazione n. 70/2026/SRCPIE/PASP

La Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, composta dai Magistrati:

Dott.ssa	Acheropita MONDERA	Presidente
Dott.ssa	Laura ALESIANI	Primo Referendario
Dott.	Diego Maria POGGI	Primo Referendario
Dott.	Massimo BELLIN	Primo Referendario relatore
Dott.	Paolo MARTA	Primo Referendario
Dott.	Massimiliano CARNIA	Primo Referendario
Dott.	Andrea CARAPELLUCCI	Referendario
Dott.ssa	Elisa MORO	Referendario
Dott.ssa	Gabriella DE STEFANO	Referendario

nella camera di consiglio del 26 maggio 2026

VISTO l'art. 100, comma 2, Costituzione;

VISTA la Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la Legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali e successive modificazioni (TUEL);

VISTO il Decreto Legislativo 19 agosto 2016 n. 175, recante il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica e, in particolare l'art. 5, commi 3 e 4, D.Lgs. n. 175/2016, come modificato dall'art. 11 Legge 5 agosto 2022, n. 118;

VISTO il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000 (Deliberazione n. 14/DEL/2000) ss.mm.ii.;

VISTA l'ordinanza n. 9 dell'11 febbraio 2026 del Presidente di questa Sezione;

VISTA la nota del 18 maggio 2026 prot. n. 2743, acquisita al protocollo di questa Sezione in pari data al n. 4214, con la quale il comune di Tollegno ha trasmesso la deliberazione del Consiglio comunale n. 7 del 22 aprile 2026;

VISTA l'ordinanza n. 15 del 22 maggio 2026, con la quale la Presidente ha convocato la Sezione per l'odierna camera di consiglio;

UDITO il Relatore, Primo Referendario dott. Massimo BELLIN;

RITENUTO IN FATTO

Con nota del 18 maggio 2026 prot. n. 2743, acquisita al protocollo di questa Sezione in pari data al n. 4214, il comune di Tollegno ha trasmesso a questa Corte la deliberazione di Consiglio comunale n. 7 del 22 aprile 2026, avente ad oggetto: "*Approvazione della sottoscrizione dell'aumento di capitale sociale della società* in house *"Biella Casale Vercelli Valsesia acque – Società per Azioni" con sede in Vercelli via Carducci n. 2 mediante conferimento di ramo di azienda (reti e infrastrutture idriche). Provvedimenti ai sensi degli artt. 5, 7 e 8 del D.LGS. 175/2016 (TUSPP)"*.

Nella deliberazione in parola si premette:

«*- che l'Ente detiene una partecipazione indiretta nella società "BIELLA CASALE VERCELLI VALSESIA ACQUE - SOCIETA' PER AZIONI" in quanto socio della società socia "CORDAR SpA Biella Servizi" soggetto* in house *già affidatario del Servizio Idrico Integrato (SII);*

- che l'Assemblea dei Soci della società "BIELLA CASALE VERCELLI VALSESIA ACQUE - SOCIETA' PER AZIONI", in data 25 febbraio 2026, ha deliberato un aumento di capitale sociale da liberarsi mediante conferimento, da parte dei soci, dei rami d'azienda costituiti dalle reti e dalle infrastrutture idriche di rispettiva proprietà, al fine di razionalizzare la gestione del patrimonio e ottemperare alle prescrizioni disposte con decreto n. 1 del 28 febbraio 2025 del Commissario Straordinario dell'Ente di Governo dell'Ambito Territoriale Ottimale n. 2, in relazione al quale è stato contestualmente avviato il percorso, nonché i relativi singoli procedimenti, per l'affidamento del S.I.I. all'interno dell'Ambito Territoriale Ottimale n. 2 alla società "BIELLA CASALE VERCELLI VALSESIA ACQUE - SOCIETA' PER AZIONI" suddetta, quale gestore unico di ambito ai sensi dell'art. 149 bis del D. Lgs. n. 152/2006. Tale programma, coerentemente con i presupposti individuati dal Piano Economico Finanziario (PEF) redatto all'interno del Piano di Azioni

(PdA), prevede, tra gli altri, una prima fase durante la quale tutte le società partecipanti al capitale della società effettuino ciascuna un conferimento iniziale di pari valore consistente nei rami d'azienda comprensivi delle reti e infrastrutture idriche».

Al riguardo, si ricorda che il comune di Tollegno appartiene all'Ambito Territoriale Ottimale n. 2 "*Biellese, Vercellese, Casalese*", in virtù della L.R. Piemonte 20 gennaio 1997, n. 13.

Nella delibera in parola viene aggiunto «*che l'operazione avviene in misura proporzionale alle quote già possedute dai soci, mantenendo inalterati gli assetti partecipativi e i rapporti partecipativi all'interno della compagine sociale*» e che «*è conforme e rispetta i vincoli imposti dalla richiamata deliberazione del Commissario Straordinario*».

Viene altresì precisato che, «*in virtù del regime di controllo analogo esercitato dai soci sulla società, l'Ente ha già espresso, per il tramite del proprio rappresentante in assemblea, il consenso preventivo all'operazione, consenso che la presente deliberazione ratifica e conferma in sede consiliare*».

Conseguentemente, viene deliberato:

«*DI ESPRIMERE PARERE FAVOREVOLE, per le motivazioni espresse in premessa, alla sottoscrizione dell'aumento di capitale della società "BIELLA CASALE VERCELLI VALSESIA ACQUE - SOCIETA' PER AZIONI" da parte di "CORDAR SpA Biella Servizi" mediante il conferimento del ramo d'azienda, costituito anche dalle reti idriche e relative infrastrutture di proprietà demaniale, il cui valore complessivo è analiticamente individuato e asseverato nella perizia giurata di stima allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.*

DI DARE ATTO che, stante la peculiare natura delle società partecipanti e della società partecipata finalizzate alla gestione del S.I.I., la proprietà di cui si discute conserverebbe natura demaniale e pertanto avverrebbe in concessione d'uso gratuita salvo eventualmente per gli immobili realizzati direttamente e comunque non aventi natura demaniale ma patrimoniale della società conferente.

DI DARE ATTO che l'operazione avviene proporzionalmente alla quota già detenuta, senza alterazione della percentuale di partecipazione dell'Ente;

DI CONFERMARE, quale espressione del controllo analogo congiunto, il consenso già prestato in sede assembleare alla strategia di patrimonializzazione della società attraverso l'aumento di capitale in oggetto.

DI TRASMETTERE la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 5 TUSPP:

- all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM);

- alla Corte dei Conti (Sezione regionale di controllo), a solo titolo informativo in conformità all'orientamento delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti in forza di Sentenza n. 11/2019».

CONSIDERATO IN DIRITTO

Sulla medesima operazione societaria, a seguito di istanza di altre Amministrazioni locali, la Sezione si è più volte recentissimamente espressa, con orientamento da cui non vi è ragione di discostarsi (Sez. Piemonte, del. da n. 47/2026 a n. 50/2026).

1. In via pregiudiziale occorre evidenziare che nella deliberazione consiliare viene disposto che essa venga trasmessa «alla Corte dei conti (Sezione regionale di controllo), *a solo titolo informativo in conformità all'orientamento delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti in forza di Sentenza n. 11/2019*».

In effetti, nel suo testo previgente l'art. 5, comma 3, TUSP statuiva: «[l]*'amministrazione invia l'atto deliberativo di costituzione della società o di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta alla Corte dei conti, a fini conoscitivi, e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che può esercitare i poteri di cui all'articolo 21-*bis *della legge 10 ottobre 1990, n. 287*».

Tuttavia, a seguito della novella di cui alla Legge 5 agosto 2022, n. 188 attualmente l'art. 5, comma 3, TUSP recita: «[l]*'amministrazione invia l'atto deliberativo di costituzione della società o di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che può esercitare i poteri di cui all'articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e alla Corte dei conti, che delibera, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento, in ordine alla conformità dell'atto a quanto disposto dai commi 1 e 2 del presente articolo, nonché dagli articoli 4, 7 e 8, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa. Qualora la Corte non si pronunci entro il termine di cui al primo periodo, l'amministrazione può procedere alla costituzione della società o all'acquisto della partecipazione di cui al presente articolo*».

Ne risulta che la trasmissione della delibera alla Corte dei conti non può più avvenire a meri fini conoscitivi, ma è funzionale all'avvio di un «*controllo successivo di legittimità-regolarità, dotato di un effetto impeditivo in senso lato (di tipo procedurale) che, ai sensi dell'art. 20 della l. n. 243/2012, affianca i controlli già previsti sul bilancio dell'ente* dominus *(art. 148-bis del Tuel) e i controlli-referto per le deliberazioni di razionalizzazione (art. 20 del Tusp, Sez. reg. contr. Campania, nn. 119 e*

120/2019/COMP) e i piani di risanamento (art. 14, comma 5, in combinato disposto con i commi 2 e 3 Tusp)» (Sez. Lazio, n. 59/2023).

2. Nel merito, occorre ricordare che con la deliberazione in esame l'Amministrazione comunale ha approvato la sottoscrizione dell'aumento di capitale da parte della società mediante la quale la medesima Amministrazione detiene una partecipazione indiretta.

Le Sezioni Riunite in sede di controllo hanno affondato *funditus* il tema dell'eventuale assoggettamento delle c.d. "*operazioni societarie straordinarie*" alla procedura preliminare di esame, da parte della Corte dei conti, prescritta dall'art. 5, commi 3 e 4, TUSP, esaminando - per quanto qui di interesse - il combinato disposto degli artt. 5 e 8 TUSP; tale ultima norma stabilisce: «*le operazioni che, "anche mediante sottoscrizione di un aumento di capitale o partecipazione a operazioni straordinarie, comportino l'acquisto da parte di un'amministrazione pubblica di partecipazioni in società già esistenti" vanno deliberate secondo le modalità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2 (vale a dire, seguendo i già esposti profili di necessaria osservanza di predeterminate regole sulla competenza interna e di oneri motivazionali)*» (SS.RR. contr., n. 19/2022).

Al riguardo, il Giudice nomofilattico ha ricordato che «*l'art. 8, tuttavia, non contiene un richiamo alla procedura di esame disciplinata dall'art. 5, commi 3 e 4, del TUSP, che il legislatore ha rivisitato di recente e che ha un ambito applicativo differente rispetto agli obblighi prescritti dal comma 1 dell'art. 5 (richiamato, tramite il comma 2 dell'art. 7, dall'art. 8, comma 1). Mentre quest'ultima disposizione, infatti, prevista sin dall'approvazione del d.lgs. n. 175 del 2016, individua il contenuto motivazionale dei provvedimenti che autorizzano, da parte di Amministrazioni pubbliche, la costituzione di società o l'acquisto di partecipazioni (nonché, in virtù del richiamo operato dagli artt. 7, comma 7, e 8, comma 1, quello di altre operazioni c.d. "straordinarie"), i commi 3 e 4, invece, fondano uno specifico potere di esame preliminare da parte della Corte dei conti (e dell'AGCM), che ha, quali parametri di riferimento, anche le disposizioni presenti negli artt. 7 e 8 (richiamati, come palesato nella novella legislativa ed evidenziato in precedenza, solo a questi fini).*

Di conseguenza, l'assoggettamento all'esame preliminare della Corte dei conti di operazioni che, "anche mediante sottoscrizione di un aumento di capitale o partecipazione a operazioni straordinarie, "comportino l'acquisto da parte di un'amministrazione pubblica di partecipazioni in società già esistenti" trova fondamento nel comma 3 dell'art. 5, che impone di inviare alla Corte dei conti l'atto deliberativo di "acquisizione della partecipazione", fattispecie che può essere integrata dalla sottoscrizione di un aumento di capitale deliberato da altra società».

Sulla base di tale considerazione, le Sezioni Riunite hanno sottolineato che «[l]*'assunzione della qualità di socio segna, pertanto, la linea di confine per distinguere gli atti deliberativi da sottoporre all'esame della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 5, comma 3, TUSP, e quelli invece esclusi o, meglio, per i quali la legge non ne impone la trasmissione. In particolare, la ridetta procedura preliminare di valutazione non riguarda le decisioni concernenti operazioni societarie straordinarie, quali la sottoscrizione di aumenti di capitale che l'ente è chiamato ad approvare nella qualità di socio*».

In conclusione, il Collegio nomofilattico ha espresso il seguente principio di diritto: «*l'esame degli atti deliberativi di costituzione di società o di acquisizione di partecipazioni societarie da parte delle competenti Sezioni della Corte dei conti, prescritto dai commi 3 e 4 dell'art. 5 del d.lgs. n. 175 del 2016, non riguarda le operazioni di trasformazione fra tipi societari, di fusione e di sottoscrizione di aumento di capitale sociale quando non comporti anche l'acquisto della posizione di socio*».

La giurisprudenza contabile ha poi avuto modo di applicare l'esposto principio nella fattispecie specifica della partecipazione indiretta, affermando, in un caso analogo, che non vi è lugo a deliberare *ex* art. 5, commi 3 e 4, TUSP quando «*all'esercizio del diritto di prelazione non segue l'acquisto di una "nuova" partecipazione indiretta da parte del Comune* […]*, ma l'incremento di quella già posseduta. Come rappresentato in parte narrativa, quest'ultimo già detiene* […] *azioni della società rispetto alla quale si intende ora esercitare il diritto di prelazione.* […]

Nel caso in esame, l'eventuale perfezionamento dell'operazione di acquisto di azioni societarie, cui si riferisce l'atto di autorizzazione all'esercizio del diritto di prelazione, realizzerebbe un effetto meramente incrementativo di partecipazioni indirette già detenute dal Comune […]*; in analogia con la fattispecie esaminata dalle Sezioni riunite nella richiamata pronuncia, anche l'atto trasmesso deve ritenersi al di fuori del perimetro applicativo dell'art. 5 TUSP*» (sez. Toscana, n. 289/2022).

Deve, quindi, dichiararsi il non luogo a deliberare in relazione alla deliberazione di Consiglio comunale n. 7 del 22 aprile 2026 del comune di Tollegno, pervenuta con nota del 18 maggio 2026 prot. n. 2743.

Restano comunque salvi i poteri di scrutinio della fattispecie, nell'esercizio delle ulteriori funzioni di controllo.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo del Piemonte,

DICHIARA

non luogo a deliberare sulla deliberazione n. 7 del 22 aprile 2026 del Consiglio comunale

di Tollegno;

DISPONE

- a cura della Segreteria della Sezione, la trasmissione della presente deliberazione al comune di Tollegno;
- a cura dell'Amministrazione richiedente, la pubblicazione della presente deliberazione sul proprio sito *internet* istituzionale entro cinque giorni dalla sua ricezione, in osservanza, dell'art. 5, comma 4, Decreto Legislativo 19 agosto 2016 n. 175.

Così deliberato nella camera di consiglio del 26 maggio 2026.

Il Relatore

Dott. Massimo Bellin

MASSIMO BELLIN
CORTE DEI CONTI
26.05.2026 13:57:17
GMT+02:00

La Presidente

Dott.ssa Acheropita Mondera

ACHEROPITA ROSARIA MONDERA
CORTE DEI CONTI
26.05.2026 23:43:18
GMT+02:00

Depositato in Segreteria il **27 maggio 2026**

Il Funzionario Preposto

Margherita Ragonese

MARGHERITA RAGONESE
CORTE DEI CONTI
27.05.2026 08:17:15
GMT+02:00